

Rimozione di un bando di concorso

La rimozione di un bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della P.A. fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori

Il Tar Sicilia, Palermo, sezione V, con la sentenza del 30 gennaio 2026 n. 303, si pronuncia sulla legittimità o meno della facoltà di una amministrazione, rimuovere in autotutela un bando di selezione pubblica.

Nel caso di specie, i ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento del d.r.s. 10/2/2023 n. 209, di rimozione in autotutela della selezione pubblica per l'avviamento al lavoro di 12 disabili ausiliari specializzati presso un'asp e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'assunzione con mansioni di ausiliario specializzato.

Il collegio, nel respingere il ricorso, indica che rientra nella facoltà dell'amministrazione, così come l'introduzione di un requisito aggiuntivo per prendere parte a una selezione pubblica, l'eliminazione del medesimo prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, quando cioè non sono ancora sorte posizioni di diritto soggettivo.

Il Collegio ha ribadito che la rimozione di un bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della P.A. che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che consiglino la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità: di conseguenza, la revoca richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale sia stato completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria definitiva, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro; viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela".

Infine, che l'ampia discrezionalità dei poteri di cui l'amministrazione è investita fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori esclude la possibilità di configurare un legittimo affidamento dei ricorrenti in ordine all'assunzione, anche in considerazione del dato obiettivo del non esaurimento della procedura alla data di emanazione del provvedimento di autotutela impugnato (Consiglio di Stato, sez. V – 2/4/2024 n. 2999).